

presenza dal momento che tale organo, per l'assetto organizzativo, la finalità e la natura delle funzioni esercitate, non può essere assimilato alle commissioni consiliari permanenti".

Considerato che:

- A. Dagli approfondimenti istruttori avviati dalla Segreteria generale del Comune di Forlì a seguito della segnalazione Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle (vedasi in proposito la relazione del 13 luglio 2017 a firma del Segretario generale dott.ssa Lia Piraccini e dell'avv. Lorenzo Paganucci dell'avvocatura comunale) è emerso quanto segue:
- ✓ sussiste un consolidato orientamento espresso da numerose sezioni regionali della Corte dei Conti che esclude la corresponsione ai consiglieri comunali dei gettoni di presenza per la partecipazione alla Conferenza dei Capigruppo;
 - ✓ in proposito si è espresso con due distinti pareri anche il Ministero dell'Interno Direzione centrale per le Autonomie ribadendo la non assimilabilità analogica della Conferenza dei Capigruppo alle commissioni previste dall'art. 82 del TUEL;
- B. In data 21 marzo 2017 l'Ente ha acquisito un parere presso l'ANCI nel quale dopo aver richiamato l'orientamento prevalente della magistratura contabile si evidenzia, segnatamente, che *"Il Consiglio di Stato ha più volte sostenuto, con posizione ormai consolidata, che rispetto al recupero delle somme illegittimamente erogate da una Pubblica Amministrazione ad un proprio dipendente, trattandosi di ripetizione di cui all'art. 2033 c.civ., debba applicarsi il termine prescrizione ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.civ. (da ultimo il Consiglio di Stato, con la pronuncia 4232/2010)"*, si osserva che tale soluzione *"sembra applicabile anche rispetto ad un recupero da attuarsi nei confronti di soggetti legati alla P.A. da un rapporto di servizio di tipo onorario, quali i Consiglieri di un ente locale"*;
- C. La giurisprudenza amministrativa, tra cui in più occasioni il Consiglio di Stato, ha affermato che la buona fede del percettore non può rappresentare un ostacolo all'esercizio da parte dell'Amministrazione del recupero dell'indebitato e che tale recupero è oggetto di un atto paritetico di natura non provvedimentale e vincolato in quanto ha carattere di doverosità e costituisce esercizio di un diritto soggettivo a carattere patrimoniale non rinunciabile;
- D. Con delibera di Consiglio comunale del 31 luglio 2017 n.69, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 82 ed 83 del TUEL, è stato modificato l'art. 71 del *"Testo unificato dei regolamenti per il funzionamento degli organi- Codice I"* eliminando dallo stesso la previsione di riconoscimento ai consiglieri comunali di un gettone di presenza per la partecipazione alla sedute della Conferenza dei Capigruppo e dell'Ufficio di Presidenza;
- E. In data 29 agosto 2017, con nota prot. 0071517, il servizio di Segreteria generale inoltrava richiesta a tutti i Consiglieri comunali risultati percettori di gettoni di presenza per la partecipazione alle Conferenze dei Capigruppo e all'Ufficio di presidenza nel termine di prescrizione decennale, decorrente dalla data di ciascun illegittimo pagamento, di restituzione delle somme e non dovute entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione, con disponibilità a valutare eventuali richieste di rateizzazione del versamento e la precisazione che la comunicazione costituisce atto di diffida e messa in mora con effetti interruttivi dei termini di prescrizione normativamente previsti;
- F. In data 19 ottobre 2017 il Comune di Forlì con nota a cura del Vicesegretario generale, dott. Michele Pini, divenuto Dirigente del Servizio di Segreteria generale con decreto n. 45 del 6

ottobre 2017, inviava alla Procura della Corte di Conti, Sezione regionale per l'Emilia Romagna, la segnalazione, per eventuali profili di responsabilità erariale, dei fatti avvenuti, anche a seguito delle istanze di annullamento in autotutela presentate da alcuni consiglieri, *“al fine di dirimere ogni dubbio in merito alla corretta applicazione della normativa in tema di danno erariale applicabile alla presente fattispecie e di prevenire la possibile insorgenza di contenziosi giudiziali”*;

- G. Nella medesima nota datata 19 ottobre 2017 inviata alla Procura della Corte di Conti il Vicesegretario generale, Dirigente del Servizio di Segreteria generale, si precisa che *“ai fini dell'interruzione della prescrizione e di assicurare la permanenza nel tempo del diritto di credito che la Corte dei Conti dovesse ritenere sussistere all'esito del relativo giudizio di responsabilità”* il Comune di Forlì ha inviato lettera di diffida e messa in mora anche nei confronti dei Dirigenti /Segretari generali che avevano disposto le erogazioni dei gettoni di presenza *“rimettendo alle decisioni della Corte il permanere degli effetti di diffida e messa in mora, con l'individuazione dei soggetti tenuti ad adempiere e dei relativi importi dovuti”*;
- H. In data 23 ottobre 2017 il Dirigente del Servizio di Segreteria generale inviava ai Consiglieri comunali a cui in precedenza erano state trasmesse le richieste di restituzione dei gettoni di presenza percepiti e risultati non dovuti, una nota ove si precisa che *“fermi restando gli effetti interruttivi della prescrizione prodotti con la sopracitata nota, nonché ferma restando la possibilità di adempiere a quanto intimato entro i termini stabiliti, si comunica che questo Comune, nelle more dell'attivazione del procedimento per accertamento del danno erariale da parte della Corte dei Conti, non intraprenderà alcuna azione giudiziale nei Suoi confronti finalizzata al recupero della somma di cui Le è stato intimato il rimborso, al fine di conformare pienamente l'azione amministrativa alle supreme valutazioni che il Giudice Contabile vorrà adottare.”*;
- I. In data 23 ottobre 2017 il Dirigente del Servizio di Segreteria generale inviava alla Procura della Corte di Conti una nuova comunicazione in cui la stessa Autorità veniva resa edotta della summenzionata nota inviata ai consiglieri in data 23 ottobre 2017 e si precisava che a tale data risultavano rimborsate da parte dei Consiglieri comunali somme per l'ammontare complessivo di € 3.130,20;

Considerata altresì la complessità del quadro normativo ed interpretativo in materia di ripetizione delle somme illegittimamente erogate da una Pubblica Amministrazione nella particolare fattispecie in esame;

Viste le istanze di autotutela presentate da alcuni Consiglieri aventi ad oggetto tra l'altro presunti vizi procedurali inerenti la costituzione in mora dei Consiglieri percettori dei gettoni presenza;

Valutate peraltro le pronunce amministrative richiamate nella relazione della Segreteria generale del 13 luglio 2017 e la necessità di tutelare l'interesse pubblico ed evitare il reiterarsi di possibili fattispecie di danno erariale derivanti dalla dilazione nei tempi di avvio e gestione dei provvedimenti di recupero delle somme indebitamente erogate;

Tutto ciò premesso e considerato, il Collegio dei Revisori è del parere che:

1. nell'attesa del pronunciamento del Giudice contabile il Comune di Forlì debba, in via cautelativa, dare corso al recupero di tutte le somme erogate a titolo di Gettone di presenza per la partecipazione alle Conferenze dei Capigruppo adottando nei confronti di quanti li abbiano percepiti tutti i provvedimenti necessari per la loro acquisizione alle casse dell'Ente;

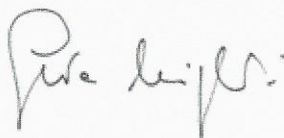
2. le somme così acquisite dovranno essere mantenute nella disponibilità dell'Ente, mediante accantonamento in un apposito fondo spese vincolato, sino all'esito degli accertamenti giudiziari in atto, momento a decorrere dal quale se ne potrà disporre nel modo più opportuno ed in via definitiva;
3. della vertenza in oggetto e di tutti gli atti adottati e adottandi debba essere data tempestiva notizia al Collegio dei Revisori facente funzioni a far tempo dal prossimo 1 gennaio 2018, che ne dovrà seguire, verificare e valutare gli sviluppi ai fini della migliore tutela degli interessi dell'Ente.

La seduta si chiude alle ore 12.30.

Letto, confermato e sottoscritto

Dott.ssa Silvia Migliori

Presidente



Dott. Antonio Tazzioli

Revisore

